

## Art. 10.

Ai Consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtù dei precedenti articoli, può essere accordata, con Decreto Reale, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La detta riscossione per ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza non potrà in ogni caso esercitarsi che sulla propria quota della miniera, rispetto alla quale fu data garanzia ipotecaria all'atto di costituzione del Consorzio.

La domanda accompagnata dallo statuto del Consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci è presentata al prefetto della Provincia, il quale la trasmette al ministro d'agricoltura, industria e commercio, insieme col suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.

## Art. 11.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi contemplati nella presente legge saranno registrati col diritto fisso d'una lira.

Saranno parimenti soggetti al diritto fisso d'una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

## Art. 12.

L'aumento del reddito delle miniere proveniente dai lavori eseguiti dai Consorzi sopra indicati sarà per vent'anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria o da altra che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, surrogherà l'imposta fondiaria.

## Art. 13.

Contro i Decreti, di cui all'articolo 3, e contro lo statuto, di cui all'articolo 6, gli interessati potranno produrre reclamo avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, nei termini e coi modi stabiliti dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166, e dal relativo regolamento 17 ottobre 1889, n. 6516. Il reclamo prodotto entro il termine di legge avrà effetto sospensivo.

**Presidente.** Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

## Presentazione di una relazione

**Presidente.** Invito l'onorevole Di Broglio a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**Di Broglio.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione che esaminò il disegno di legge per modificazioni alla legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

## Discussione del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97.

La discussione generale è aperta.

Il primo iscritto nella discussione generale è l'onorevole Squitti.

Ha facoltà di parlare.

**Squitti.** Onorevoli colleghi! Spesso ho sentito dire che fra le più noiose, e certo la più accademica delle discussioni, che han luogo in questa Camera, sia quella relativa al bilancio della pubblica istruzione. Il fenomeno è vero; ma non per questo è meno deplorabile.

Comprendo che l'insegnamento rappresenta l'avvenire, ed all'avvenire si ha poca voglia di volgere lo sguardo, allorquando duro e penoso sovrasta il presente; ma in ciò consiste appunto la differenza fra le nazioni grandi, civili e fiduciose dei loro destini, e le nazioni che si accasciano dinanzi alla contrarietà degli eventi. Così, mentre in Italia, le questioni pedagogiche non destano interesse veruno, in Francia, invece, e, più che altrove, negli Stati Uniti d'America, appassionano le classi colte ed offrono occasione propizia a brillanti scrittori di pubblicare libri che si leggono con vera avidità di là dalle Alpi; ma giunti, se mai, in Italia, sono onorati, e ben di rado, soltanto da qualche assiduo frequentatore di biblioteche.

Così stando le cose, impreparata cioè essendo la pubblica opinione, assai più grave diventa il compito del Governo di procedere alla doppia riforma degli studi superiori e